CAMERA DEI DEPUTATI N 3133

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 luglio 1985 (Stampato n 1373)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPANO ROBERTO, PATRIARCA, BISSO

Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 agosto 1985

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n 848, e successive modificazioni, non è richiesto che il requisito della proprietà della nave da demolire sussista alla data del 1° gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1985.

ART. 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1985, n. 111, devono intendersi applicabili anche ai fini della erogazione dei benefici di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 598, ed alla legge 14 agosto 1982, n. 599, in relazione a contratti conclusi oppure ad attività ed iniziative intraprese in data anteriore al 1° luglio 1984.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione al settore dell'armamento delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per la individuazione delle imprese che debbono essere considerate operanti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, è valido il criterio di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430.

Per l'applicazione del criterio di cui al comma precedente, si considerano compartimenti ubicati nei territori del Mezzogiorno quelli comprendenti in tutto o in parte territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.